



STATUTO

FONDAZIONE FARMAFACTURING

Art. 1

COSTITUZIONE

Su iniziativa di "Farmafactoring S.p.A.", che ne è il Fondatore, è costituita una Fondazione denominata

"Fondazione Farmafactoring"

con sede in Milano, Via Domenichino n. 5.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2

SCOPI

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione e ricerca scientifica, nonché di promozione, formazione e diffusione di espressioni della cultura e dell'arte.

In particolare, la Fondazione intende rivolgersi alla generalità dei cittadini e degli operatori, quale istituzione culturale e formativa permanente, snodo di alta educazione, di formazione, anche sanitaria, e di addestramento, ove cultura, espressioni o manifestazioni culturali, arte, storia, discipline economiche, giuridiche e sociali, scienza e ricerca, innovazione, multimedialità e comunicazione in genere vengono approfondite, illustrate, individuate, sostenute, anche attraverso l'attribuzione di valori e di beni anche strumentali, comparate, conservate, tutelate, promosse e valorizzate, ai fini di una sempre maggiore conoscenza, educazione e fruizione, da parte del pubblico e degli specialisti, dei contenuti, materiali ed immateriali, implicati dai settori d'interesse della Fondazione.

La Fondazione interagisce, quindi, con gli operatori nazionali ed internazionali al fine di



favorire un circuito di conoscenze ed approcci operativi per lo sviluppo della società civile in rapporto alle comunità scientifiche ed economiche.

Art. 3

ATTIVITÀ STRUMENTALE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare atti, contratti e convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque dalla medesima posseduti o detenuti a qualsiasi titolo;
- c) partecipare ad Associazioni, Enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- d) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, al perseguimento degli scopi istituzionali, di Consorzi e Società di capitali, nonché partecipare ad Enti del medesimo tipo;
- e) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione e di aggiornamento, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, ed ogni iniziativa idonea a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, ed il pubblico;
- f) istituire premi e borse di studio;
- g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività con riferimento al settore dei mezzi ausiliari dell' editoria, secondo la normativa vigente, e della diffusione a mezzo world wide web;
- h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4

VIGILANZA

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa, ai sensi delle norme di Legge.

Art. 5

PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal Fondo di Dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o in beni mobili od immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione,



effettuati dal Fondatore o da altri Partecipanti;

- dai beni mobili ed immobili che pervengano da Enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;
- da contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti Pubblici Territoriali o da altri Enti, con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con determinazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il Patrimonio.

Art. 6

FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dai contributi del Fondatore;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai partecipanti ;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le Rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 marzo successivo il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio economico di previsione annuale ed entro il 31 maggio successivo il Bilancio Consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il termine per l'approvazione del Bilancio consuntivo potrà essere prorogato per non più di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bilancio approvato.



E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione, nonché di Fondi e Riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

Art. 8

PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le Persone Fisiche o giuridiche, Pubbliche o Private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare, con Regolamento, la possibile suddivisione ed il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione; in tal caso potranno assumere la veste di "Partecipanti a Progetti Speciali".

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti sono ammessi con determinazione del Consiglio di Amministrazione.

I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e quelle del Regolamento, se emanato.

Art. 9

PARTECIPANTI ESTERI

Possono essere nominati Partecipanti anche le Persone Fisiche e Giuridiche nonché gli Enti, pubblici o privati, o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Art. 10

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore legale dei Conti.



Art. 11

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la Legale Rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità Amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla propria nomina e può essere riconfermato.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito a tutti gli effetti, siano essi derivanti da Legge o da Statuto dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a quindici membri, tutti nominati dal Fondatore. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi, salvo dimissioni o revoca, e possono essere confermati.

Qualora essi, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi. Il Consiglio di Amministrazione fissa gli obiettivi, elabora i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. I programmi possono essere sottoposti al Consiglio anche dall'ente fondatore e/o dagli enti partecipanti.

In particolare provvede a:

- a) approvare il programma delle attività;
- b) approvare il Bilancio Consuntivo annuale, il Bilancio economico di previsione annuale e le relazioni accompagnatorie;
- c) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;



- d) stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipanti e provvedere alla loro nomina;
- e) deliberare le modifiche allo Statuto, previo parere favorevole del Fondatore;
- f) istituire, ove ritenuto opportuno e d'intesa con il Presidente, il Comitato Scientifico, determinandone numero dei componenti, durata nella carica, compiti e modalità di funzionamento;
- g) assumere e licenziare il personale e sovrintendere alla gestione dello stesso;
- h) emanare il regolamento interno della Fondazione;
- i) conferire specifici incarichi a singoli componenti dello stesso Consiglio, ovvero conferire poteri a terzi per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
- l) nominare il Direttore Generale , a maggioranza dei suoi componenti ma comunque con il voto favorevole del Presidente, stabilendone poteri, funzioni e procure;
- m) deliberare all'unanimità lo scioglimento dell'Ente, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente statuto, previo parere favorevole del Fondatore;
- n) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto e convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei e con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattrore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente tanto in prima che in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le deliberazioni constano da verbale steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni e sottoscritto da chi presiede e da chi svolge le funzioni di segretario della riunione e depositato in atti di notaio in caso di modifiche statutarie o di scioglimento.



E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della riunione.

Art. 13

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è affidata ad un Revisore legale, ovvero ad un Collegio dei Revisori legali composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno con funzione di Presidente, tutti scelti e nominati dal Fondatore tra persone esperte di amministrazione e contabilità.

L'Organo di Revisione dei Conti vigila sulla gestione amministrativa e finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di Bilancio economico di previsione e di Bilancio Consuntivo, redigendo apposite Relazioni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'Organo di revisione dei conti restano in carica tre esercizi e sono riconfermabili.

Art. 14

SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione ai sensi dell'articolo 11, comma sesto, lettera g), il Patrimonio residuo, alla chiusura della liquidazione, dovrà essere devoluto ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 15

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di Legge.